

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1989;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006 recante le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007 di approvazione del POR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la conseguente presa d'atto avvenuta con DGR n. 3161/2007;

Considerato che il POR nel disciplinare l'attività 4.2.a) per la valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente in area montana dell'Asse 4 - Sviluppo territoriale dispone che gli interventi previsti in tale attività siano inseriti, secondo la loro natura, in piani o programmi integrati predisposti dalle Comunità montane competenti per ciascuna area omogenea;

Vista la legge regionale n. 4 del 20 febbraio 2008 recante: "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano" così come modificata ed integrata dal comma 57 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 14 agosto 2008 (Assestamento del Bilancio 2008), nonché dai commi da 52 a 56 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009 (Assestamento al Bilancio 2009);

Posto che la normativa su richiamata pone in capo alle Comunità montane la responsabilità della definizione della strategia di sviluppo locale delle aree marginali e che tale elaborazione definita in Piani di Azione Locale deve essere concertata con le istituzioni locali, rappresentanti del mondo produttivo e con la Regione;

Posto altresì che tali Piani di Azione Locale dispongono di una specifica sezione per gli interventi per i quali disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali richiedono l'inserimento in progetti integrati territoriali e che pertanto sono a fondamento degli interventi di cui all'Attività 4.2.a) del POR;

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" ed in particolare il capo V di attuazione del POR;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 238 di data 13 settembre 2008 di adozione del Regolamento per l'attuazione del POR così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 185 di data 6 luglio 2009;

Atteso che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettere a) e b) del succitato regolamento prevedono che la Giunta regionale approvi sia le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo, sia i bandi e gli inviti, con le relative risorse;

Vista la DGR n. 1070 del 14 maggio 2009 che individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna quale struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'attività 4.2.a) per le linee di intervento 1,2 e 5;

Vista la DGR n. 371 di data 23 febbraio 2009 di presa d'atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni per l'attività 4.2.a), nonché delle Linee guida per la definizione dello strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree Montane (di seguito CIMA) nell'ambito del POR;

Vista la DGR n. 1494 di data 3 luglio 2009 di presa d'atto delle modifiche ai criteri di selezione delle operazioni, tra cui quelli inerenti all'Attività 4.2.a) approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 giugno 2009;

Vista la DGR n. 2458 del 5 novembre 2009 di approvazione delle schede di attività delle linee di intervento 1, 2 e 5 dell'attività 4.2.a) del POR e di approvazione di modifiche alle linee guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed integrazione delle aree montane – CIMA che rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione dell'Attività 4.2.a) dell'Asse 4 del POR;

;

Posto che le suddette schede di attività prevedono l'emanazione di bandi, predisposti dal Servizio coordinamento politiche per la montagna di concerto con l'Autorità di gestione del POR, per dare attuazione alle linee di intervento 1, 2 e 5 dell'attività 4.2.a) del POR;

Posto che con DGR n. 2142 di data 21 ottobre 2008 così come modificata dalla DGR n. 1070/2009 sono state assegnate al Servizio coordinamento politiche per la montagna € 16.000.000,00 per le linee di intervento di competenza, comprensivi della quota a carico degli enti pubblici;

Viste le modifiche al POR così come da ultimo approvate con DGR n. 2586 del 19 novembre 2009 e notificate alla Commissione europea con nota [prot. n. 6520/PC di data 20/11/2009](#) le quali, con riferimento alla attività 4.2.a), comportano una modifica della definizione dei beneficiari della linea di intervento 1 "valorizzazione dell'albergo diffuso" e dei criteri di ammissibilità della medesima linea di intervento e che tali modifiche diventeranno esecutive solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 33 del Reg (CE) 1083/2006, a decorrere dalla data di notifica;

Posto che tali modifiche si sono rese necessarie per adeguare alle novelle introdotte dai commi da 27 a 28 dell'articolo 3 della legge 244 di data 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008) il POR e i correlati provvedimenti di attuazione e che tali modifiche incidono, con riferimento all'attività 4.2.a) del POR sulla definizione dei soggetti beneficiari della linea di intervento 1 Valorizzazione dell'Albergo Diffuso nuove realizzazioni e consolidamento di alberghi diffusi e sui criteri di ammissibilità relativi alla medesima linea di intervento;

Vista la nota della Autorità di gestione del POR n. 6352 di data 13 novembre 2009 che espressamente, con riferimento alla approvazione delle modifiche del POR da parte della Commissione europea, prevede che: "la decisione nel merito si presume interverrà entro quattro settimane dall'inoltro della formale proposta di modifica POR " e che tale decisione: "dovrebbe intercorrere entro il mese di dicembre";

Preso atto che i Piani di Azione Locale predisposti dalle Comunità montane e dalle province di Gorizia e di Trieste sono stati sottoscritti dalla Regione, dalle Province di Gorizia e di Trieste, dalle Comunità montane e da alcuni Comuni in data 18 novembre 2009 e risultano pertanto approvati ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2008 e che, giusto l'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le province di Gorizia e di Trieste svolgono nell'area omogenea del Carso le funzioni delle Comunità montane,

Vista la DGR n. 2695 del 3 dicembre 2009 di approvazione dello strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree Montane – CIMA;

Visto il paragrafo 7 di CIMA recante "il piano finanziario articolato per tipologie di intervento" che prevede l'assegnazione di risorse del piano finanziario del POR pari a € 5.500.000,00 per l'attuazione della linea di intervento 1 Valorizzazione dell'Albergo Diffuso –consolidamento di alberghi diffusi già esistenti;

Vista la legge regionale n. 17 del 30 dicembre 2008 recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009) che all'articolo 3, comma 78 dispone che in fase di attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione, al fine di consentire la massima valorizzazione dell'albergo diffuso in area montana, la Giunta regionale può derogare al limite minimo degli ottanta posti letto di cui all'[articolo 65, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2](#) (Disciplina organica del turismo), per le iniziative di albergo diffuso già esistenti all'entrata in vigore della presente legge che partecipano al Programma medesimo;

Visto lo schema di "Bando per l'assegnazione di contributi a nuove iniziative di albergo diffuso" e relativi allegati inerenti l'attività 4.2.a) del POR: "Linea di intervento 1 - Valorizzazione dell'Albergo Diffuso – consolidamento di alberghi diffusi già esistenti";

Considerato che i progetti di consolidamento di alberghi diffusi mediante divisione previsti dal bando sopra richiamato sono volti a consentire una più efficace ed efficiente gestione degli alberghi diffusi insistenti su più Comuni;

Ritenuto pertanto di agevolare la realizzazione di progetti di consolidamento di alberghi diffusi mediante divisione derogando, ai sensi del comma 78 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008, al limite minimo degli ottanta posti letto di cui all'[articolo 65, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2](#) (Disciplina organica del turismo) attraverso la definizione del limite minimo di 40 posti letto per le società di gestione già autorizzate all'esercizio dell'attività di albergo diffuso al momento della pubblicazione della presente delibera sul B.U.R. che sono coinvolte in progetti di consolidamento di alberghi diffusi già esistenti mediante divisione presentati a valere sul bando di cui sopra;

Vista la nota dell'Autorità ambientale prot. 41563 del 10 dicembre 2009 e il riscontro dell'Autorità di gestione prot. 7070 del 14 dicembre 2009;

Considerato che, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di spesa per non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi comunitari in applicazione della cosiddetta regola dell' n+2, è necessario che i bandi di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'ambito dell'attività 4.2.a) del POR siano approvati entro l'anno 2009;

Ritenuto pertanto opportuno, ancorché nelle more della decisione di approvazione delle modifiche del POR da parte della Commissione Europea, procedere alla approvazione del seguente bando e relativi allegati inerenti l'attività 4.2.a) del POR: "Linea di intervento 1 - Valorizzazione dell'Albergo Diffuso – nuove realizzazioni;

Su proposta del Presidente e di concerto con l'Assessore delegato alle Relazioni internazionali e comunitarie;

La Giunta regionale

Delibera

1. di approvare il Bando, di cui all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'accesso dei contributi a valere sull'attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente", linea di intervento 1 - Valorizzazione dell'Albergo Diffuso –consolidamento di alberghi diffusi già esistenti;
2. di approvare i seguenti allegati al bando anch'essi parte integrante della presente deliberazione:
 - a) ALLEGATO A (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1)
 - a1) ALLEGATO A1 (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2)
 - a2) ALLEGATO A2 (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3)
 - b) ALLEGATO B (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1)
 - b1) ALLEGATO B1 (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2)
 - b2) ALLEGATO B2 (Progetto integrato di albergo diffuso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d3)
 - c) ALLEGATO C (Scheda intervento proposto dal Comune tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a)
 - d) ALLEGATO D (Scheda intervento proposto dal Comune tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e/o c)
 - e) ALLEGATO E (check list di autocontrollo della procedura di gara)
 - f) ALLEGATO F (Dichiarazione entrate nette)
 - g) ALLEGATO G (calcolo del Valore Attuale Netto)
 - h) ALLEGATO H (Scheda degli interventi dei privati)
 - i) ALLEGATO I (Scheda degli interventi delle imprese)
 - l) ALLEGATO L (Relazione del progettista)

- m) ALLEGATO M (tabella dei Comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del bando)
- n) ALLEGATO N (dichiarazione parametri dimensionali dell'impresa)
- o) ALLEGATO O (nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009)
- p) ALLEGATO P (Tabella con indicazione della fascia montana ex DGR 3303/2000)
- q) ALLEGATO Q (Elenco decisioni Commissione Europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato)

- 3. di disporre che, qualora la Commissione Europea apporti eventuali modifiche al POR, il bando sarà conseguentemente modificato nel rispetto delle condizioni di diffusione e trasparenza dell'informazione;
- 4. di assegnare al bando a valere sull'attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente", linea di intervento Valorizzazione dell'Albergo Diffuso – consolidamento di alberghi diffusi già esistenti Euro 5.500.000,00 di risorse dal Piano finanziario POR al netto del cofinanziamento degli Enti pubblici, di cui Euro 1.350.419,61 a carico del FESR;
- 5. di disporre, ai sensi del comma 78, dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008, il limite minimo di quaranta posti letto per le società di gestione già autorizzate all'esercizio dell'attività di albergo diffuso al momento della pubblicazione della presente delibera sul B.U.R. che sono coinvolte in progetti di consolidamento di alberghi diffusi già esistenti mediante divisione presentati a valere sul bando di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione.
- 6. La presente deliberazione e i relativi allegati vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.